

CONTRATTO DI APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AULE PRESSO IL CAMPUS UNIVERSITARIO S. VENUTA IN LOCALITÀ GERMANETO DI CATANZARO – CUP F62E20000020006 – CIG _____

L’anno _____, il giorno __ del mese di _____, si è proceduto alla sottoscrizione digitale, per via telematica, del seguente atto

TRA

Prof. Giovanni Cuda, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto dell’Amministrazione affidante, codice fiscale 97026980793, che rappresenta nella sua qualità di Rettore pro-tempore e legale rappresentante, domiciliato per tale incarico presso la Sede della stazione appaltante di appartenenza, di seguito per brevità denominato, nel presente atto, con il solo termine “committente”.

E

_____, in qualità di Legale Rappresentante dell’operatore _____ con sede in _____ (_____) Via _____ n. _____, C.F. e P.IVA _____, di seguito per brevità denominato, nel presente atto, solo con il termine “Affidatario” e “Appaltatore”.

PREMESSO CHE

- 1) La stazione appaltante ha la necessità di conferire ad un operatore economico esterno il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di un edificio aule presso il Campus Universitario S. Venuta in località Germaneto di Catanzaro;
- 2) Con D.D.G. n. ____ del _____, è stato nominato quale Responsabile Unico del Progetto (d’ora innanzi, per brevità, RUP), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 del d.lgs. 36/2023, l’Ing. Rosario Punturiero.
- 3) Con decisione a contrarre assunta dal Direttore Generale n. _____ in data _____ è stato disposto di procedere all’individuazione del professionista mediante procedura di gara, sopra soglia, aperta e telematica, suddivisa in 2 lotti, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- 4) All’esito dello svolgimento della predetta procedura, l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella presentata dal _____ con sede a _____ in Via _____ al n. __.
- 5) La Stazione Appaltante ha quindi effettuato, ai sensi dell’art. 99 del D.lgs. n. 36/2023, le verifiche di legge relative al possesso in capo all’Affidatario dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura;
- 6) Le verifiche di legge effettuate, anche attraverso il sistema FVOE di ANAC, nei confronti dell’Operatore Economico hanno dato tutte esito positivo;
- 7) Con il decreto n° ____ del _____ il servizio “de quo”, previa approvazione dei verbali di gara, è stato aggiudicato definitivamente al _____ con sede a _____ in Via _____ al n. _____ – _____ per un importo complessivo pari ad € _____, oltre CPAIA e IVA come per legge;
- 8) Che l’Affidatario, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, ha:
 - costituito un’idonea garanzia definitiva ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 pari al _____% dell’importo contrattuale, nella forma di polizza fidejussoria, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto

medesimo, emessa da _____, in data _____ e valida sino all'emissione del certificato di verifica di conformità, o di regolare esecuzione, per un importo garantito pari ad € _____;

- presentato la seguente polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, ex art. 1917 c.c. per la copertura dei rischi di natura professionale emessa da _____, valida sino al _____, per un importo garantito pari ad € _____;

Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

TUTTO CIO' PREMESSO

dichiarando le parti di volere determinare le norme e le condizioni regolanti l'incarico indicato in oggetto al presente atto, di volere altresì tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi, e stabilito che le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente atto, tra l'Amministrazione affidante e l'Affidatario, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Valore delle premesse e allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle stesse, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, per effetto del quale l'Appaltatore si obbliga a prestare in favore dell'Università le prestazioni in esso contenute.

La documentazione di seguito indicata, nell'ordine che ne determina la prevalenza, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

- Allegato "A" – Piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- Allegato "B" – Disciplinare di gara;
- Allegato "C" – Calcolo Corrispettivi;
- Allegato "D" – Comunicazione ex art. 3, L. 136/2010;
- Allegato "E" – Offerta tecnica dell'Operatore Economico;
- Allegato "F" – Atto Costitutivo del Raggruppamento - Gruppo di lavoro/struttura operativa minima (*eventuale*).

Art. 2

Oggetto dell'incarico

L'Università, ai sensi dell'art. 1655 c.c., affida all'Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di un edificio aule presso il Campus Universitario S. Venuta in località Germaneto di Catanzaro.

Le prestazioni dovranno essere eseguite dal gruppo di lavoro di cui all'Allegato "F" secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Contratto, nel PSC, nel disciplinare di gara e nell'Allegato "E" – Offerta tecnica dell'Operatore Economico a cui si rimanda.

L'Appaltatore dovrà produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa di settore ed eseguire le prestazioni professionali coordinandosi con il Responsabile Unico del Progetto.

Le prestazioni di cui sopra corrispondono alle operazioni previste dalla Tariffa professionale degli ingegneri e architetti approvata con D.M. 17.06.2016 (di seguito per brevità denominata solo con i termini "Tariffa" o "Tariffa Professionale"), come integrata dall'allegato I.13 al D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), intendendo le attività di coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione come definite secondo quanto previsto dal D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 (e s.m.i.) e relativo allegato II.14.

Le prestazioni di cui trattasi dovranno garantire la coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sotto ogni profilo come dettagliato dal D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) e relativi allegati di competenza.

I servizi di cui sopra sono finalizzati al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di un edificio aule presso il Campus Universitario S. Venuta in località Germaneto di Catanzaro.

L'iniziativa è finanziata con fondi propri di Ateneo e con fondi MUR a valere sul fondo per l'edilizia universitaria.

L'Affidatario, contestualmente alla firma del presente contratto, dichiara di trovarsi in condizioni di compatibilità non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti Pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero professionale.

Art. 3 Generalità sull'intervento

I servizi oggetto di affidamento dovranno essere forniti nel rispetto ed in coerenza al PSC approvato dalla stazione appaltante (Allegato A).

L'affidatario deve attenersi alle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

È a carico dell'affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni.

L'affidatario deve eseguire i necessari servizi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

L'Affidatario, ed i suoi collaboratori, sono personalmente responsabili, quali soggetti passivi del proprio comportamento in fase di svolgimento del servizio e dell'osservanza, anche in prima persona, degli obblighi in materia di sicurezza e salute.

Art. 4 Svolgimento dell'incarico

L'incarico è affidato e accettato con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti, oltreché dalla vigente restante normativa in materia, da:

- D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. (cd. Codice dei contratti pubblici) e relativi allegati;
- D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (e s.m.i.);
- Capitolato generale approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto ancora vigente);

- D.M. 23 giugno 2022 – CRITERI C.A.M;
- Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- L. n. 136/2010.

L'incarico deve essere svolto con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previste dal presente contratto e da quanto presentato in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario.

L'Appaltatore, con la firma del presente Contratto, si impegna ad espletare le attività necessarie al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 90 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, alle condizioni tutte previste nel presente Contratto o da questo richiamati, nella documentazione di gara e di offerta, da fornire mediante lo svolgimento delle seguenti prestazioni:
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, da espletare secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008.

In esecuzione del presente Contratto, il Professionista, in qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, dovrà:

- assicurare almeno _____ [indicare il numero] intervento/i settimanale di verifica diretta in cantiere, per il controllo degli aspetti riguardanti gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro (nel rispetto di quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento redatto a livello progettuale eventualmente integrato con proposte migliorative per la sicurezza presentate dall'appaltatore, tenendo conto dei piani operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici) e comunque in corrispondenza di particolari lavorazioni, nonché la conduzione e verbalizzazione delle riunioni di coordinamento. I controlli e le verifiche di cui sopra dovranno essere gestite dal suddetto professionista mediante procedure specifiche da concordarsi con il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), la Direzione Lavori (D.L.) e le singole imprese prima dell'affidamento dei singoli lavori. Dette procedure dovranno regolamentare in modo specifico gli ingressi al cantiere di imprese e di lavoratori con particolare attenzione all'utilizzo di attrezzature impianti e quant'altro presente sul luogo di lavoro. Al termine di ogni sopralluogo di verifica e/o riunione di coordinamento dovranno altresì essere redatti appositi verbali, debitamente firmati dal professionista o da suo collaboratore e dall'impresa esecutrice, che dovranno essere trasmessi tempestivamente alla D.L. Il professionista si assume la piena ed incondizionata responsabilità civile e penale dell'operato dei propri amministratori e collaboratori.
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento progettuale, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere e verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza

in cantiere;

- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni e alle prescrizioni del piano, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- sospendere immediatamente, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Gli elaborati prodotti dal Professionista saranno di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Il professionista autorizza fin da ora eventuali modifiche al progetto consegnato e liquidato dall'Università, restando inteso che la paternità e responsabilità delle eventuali varianti risulta in capo al professionista progettista delle varianti stesse. Nel servizio sono incluse le varianti al PSC da apportare successivamente all'avvenuta consegna alla Committenza e/o in pendenza di scelte operative/esecutive o varianti progettuali decise dalla Committenza o dal Responsabile dei Lavori.

Per lo svolgimento delle suddette attività la Stazione Appaltante si impegna a fornire al professionista ogni documento in suo possesso ritenuto utile all'espletamento delle attività affidate nonché i permessi e le autorizzazioni eventualmente necessari per l'accesso ad aree ed immobili di proprietà.

I corrispettivi per la remunerazione complessiva dei servizi includono tutti i compensi necessari allo svolgimento delle prestazioni indicate nel presente Contratto, ove necessari per lo svolgimento dei servizi da espletare.

L'osservanza delle prescrizioni del presente Contratto, nonché delle disposizioni del RUP e/o della Stazione Appaltante nell'esecuzione delle attività contrattuali non esime l'Appaltatore dalla piena responsabilità circa l'espletamento dell'incarico; tali oneri e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore è responsabile per errori o difetti verificatisi, per sua colpa o dei suoi collaboratori, ove si sarebbero potuti evitare seguendo le normali procedure e agendo con la dovuta competenza e serietà professionale.

L'Appaltatore sarà tenuto ad indennizzare la Stazione Appaltante da e contro qualsiasi danno, responsabilità o spese legali risultanti da una violazione prestazionale del presente Contratto, inclusa qualsiasi negligenza e/o omissione causata dai collaboratori dell'Appaltatore stesso.

Qualora il Committente ritenga di richiedere all'Affidatario l'espletamento di prestazioni ulteriori aggiuntive, ancorché non affidate e/o non previste dal presente Contratto, necessarie per il buon esito o il proseguimento delle attività cui sono riferiti i servizi oggetto d'incarico, l'Affidatario, contestualmente alla firma del presente Contratto, si obbliga ad accettare l'incarico ad esse relativo. È comunque in facoltà del Committente assegnare l'incarico, per le prestazioni ulteriori aggiuntive di cui al presente articolo, ad altro soggetto diverso dall'Affidatario.

L'Affidatario deve attenersi alle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente Contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

È a carico dell’Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni. Egli deve eseguire i necessari servizi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione medesima, con l’obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli Uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

Art. 5 Prestazioni ulteriori aggiuntive

I corrispettivi per la remunerazione complessiva dei servizi includono tutti i compensi necessari allo svolgimento delle prestazioni indicate nel presente contratto, inclusi quelli per prestazioni di cui alla Tariffa professionale, ove necessari per lo svolgimento dei servizi da espletare.

La Stazione Appaltante, in relazione a proprie motivate esigenze, si riserva, nei limiti e nei casi ammessi dall’art. 120 del D.Lgs. 36/2023, con le modalità esplicitate dall’Allegato II.14 al codice, la facoltà di ridurre o aumentare le attività e di modificare l’oggetto del presente contratto, fermo restando che dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità delle prestazioni affidate.

Il contratto potrà essere sospeso dal RUP conformemente a quanto previsto nell’art. 121, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e nel relativo Allegato II.14.

Per motivi validi e giustificati la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata.

In relazione alle eventuali prestazioni aggiuntive richieste dalla Stazione Appaltanti, è stabilito, sin d’ora, che i corrispettivi da corrispondere per la loro remunerazione, saranno determinati alle condizioni tariffarie vigenti all’epoca delle prestazioni, sulla base degli importi effettivamente risultanti, in conformità e con le stesse modalità stabilite ed indicate nel prospetto dei conteggi di cui al successivo Art. 6 , tenendo conto di quanto stabilito all’articolo medesimo. È comunque in facoltà del Committente assegnare l’incarico, per le prestazioni ulteriori aggiuntive di cui al presente articolo, ad altro soggetto diverso dall’Affidatario.

Art. 6 Compensi

Per le prestazioni di cui al presente contratto è stabilito un compenso netto di **euro** _____ oltre CPA ed IVA di legge, la cui determinazione è riportata nel seguente prospetto:

| | Importo dell'appalto | Ribasso d'asta | Importo contrattuale |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Compensi non soggetti a ribasso | € 80.441,76 | 0,00 | € 80.441,76 |
| Spese ed oneri accessori soggetti a ribasso | € 43.314,80 | | € - |
| Totale | € 123.756,56 | | € - |

Il pagamento di tale corrispettivo sarà corrisposto nei modi e termini di cui al successivo Art. 7. All’Affidatario non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede

di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili a supporto del servizio di che trattasi .

Saranno adottate le modalità previste nei successivi articoli del presente contratto, in conformità a quanto ivi stabilito, alle disposizioni di Legge, ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.

Per gli eventuali aumenti delle tariffe professionali, che intervenissero dopo l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto, è espressamente convenuto che gli stessi non avranno alcuna efficacia.

Art. 7 Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 6 avverrà nel seguente modo:

- a) Pagamenti in acconto fino al 95,00% (novantacinque per cento) dell'importo di offerta relativo all'esecuzione dei lavori per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti - risultante dai successivi stati d'avanzamento o da altri documenti contabili - ad avvenuta emissione degli stati di avanzamento dei lavori o dei documenti equivalenti;
- b) Pagamento del saldo relativo al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione corrispondente al residuo 5,0% (cinque per cento) dell'importo di offerta relativo all'esecuzione dei lavori - dedotti gli eventuali pagamenti di cui alla lettera a - ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo tecnico- amministrativo con esito positivo. Le competenze dovute all'Affidatario sono comunque saldate entro un anno dalla consegna, alla medesima stazione appaltante, della contabilità finale e degli atti necessari al collaudo quando, per fatto non imputabile allo stesso Affidatario, il collaudo non abbia ottenuto l'approvazione da parte del Responsabile del Procedimento.

Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni del servizio tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze, (ovvero dell'importo complessivo disponibile per il compimento del lavoro od opera), rispetto alle previsioni originarie indicate nel prospetto dei conteggi, l'Affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione; in tal caso egli procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa, e previo assenso dell'Amministrazione Committente e del Responsabile del procedimento in ordine al proseguimento dell'incarico, (riguardante la valutazione inerente l'aggiornamento tecnico, finanziario e amministrativo, emergente).

In mancanza di tale preventiva procedura, il Committente non riconoscerà alcuna pretesa di compenso aggiuntivo.

L'anticipazione del corrispettivo non è dovuta ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) e dell'art. 33 dell'allegato II.14.

Prima di qualsiasi pagamento a favore dell'affidatario si provvederà d'ufficio alla verifica del rispetto della normativa in tema di pagamento di contributi ai dipendenti e alle Casse di competenza e alla verifica del pagamento di imposte e tasse; in caso di inadempienza si agirà secondo quanto previsto nell'art. 11, co. 6, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Art. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (e s.m.i.). La Ditta appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il presente contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Pertanto, l'Affidatario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il seguente conto corrente bancario dedicato alla commessa:

Istituto bancario: _____

Codice IBAN: _____

Art. 9

Tempi di svolgimento delle prestazioni

La durata complessiva del presente Contratto è pari a 610 giorni, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, fermo restando la protrazione del termine di esecuzione dei lavori disposta ai sensi della vigente normativa.

Eventuali varianti o modifiche saranno predisposte entro i termini fissati dall'Ufficio tecnico della Stazione Appaltante in relazione all'impegno stimato quale necessario per la loro redazione.

La sopravvenienza di nuove normative nel periodo di espletamento dell'incarico potrà comportare, a giudizio della stazione appaltante, la revisione dei tempi di consegna. Tale revisione potrà essere ammessa dal Committente, (previo assenso che dovrà essere richiesto dall'Affidatario), anche nel caso di intervenute ed imprevedibili cause non imputabili all'Affidatario.

I termini per ciascuna prestazione sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto da una delle parti e non contestata dall'altra parte.

Art.10

Impegni del committente

L'Amministrazione Committente si impegna a fornire all'Affidatario incaricato tutti gli elaborati e le indagini tecniche, che siano ad esso note e disponibili, necessarie per lo svolgimento delle sue attività oggetto dell'incarico.

Il Committente si impegna a fornire all’Affidatario, durante l’espletamento dei servizi oggetto di affidamento, la propria attività di assistenza e di coordinamento nei rapporti con gli Enti istituzionalmente interessati alle attività e connesse alle prestazioni da fornire a norma del presente contratto (Regione, Amministrazione Provinciale, Comune, Autorità di Bacino, etc.).

Art. 11

Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore

Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 6, tutti gli oneri e i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.

L’Appaltatore si obbliga a eseguire le prestazioni affidate a perfetta regola d’arte con il gruppo di lavoro indicato nell’Allegato “F”, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità e i termini indicati nel presente contratto in conformità a quanto indicato nel PSC, nel disciplinare di gara e nell’offerta tecnica, da intendersi quali condizioni essenziali per l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto.

L’Appaltatore potrà modificare la composizione del gruppo di lavoro dichiarato ai fini della stipula del contratto soltanto previa espressa autorizzazione del RUP. In ogni caso, la sostituzione delle figure professionali indicate potrà essere autorizzata soltanto rispettando i requisiti e le skills prescritte per l’esecuzione del servizio, in modo tale da non deteriorare l’esperienza professionale del gruppo di lavoro e la qualità dell’esecuzione del servizio.

In caso di modifiche unilaterali del gruppo di lavoro non autorizzate, alla S.A. è riconosciuta la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti, fino all’intervenuto rispetto delle condizioni contrattuali, nonché di risolvere il presente contratto d’appalto.

Sarà facoltà della S.A. chiedere la sostituzione di singoli componenti del gruppo di lavoro sprovvisti dei requisiti richiesti e/o ritenuti non idonei e/o contraddistinti da skills non adeguate a garantire la corretta esecuzione del servizio.

La S.A. ha facoltà altresì di chiedere, in qualsiasi momento e per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata/sopravvenuta inidoneità professionale del personale incaricato dell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l’appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della S.A. Nel caso in cui venga richiesta una sostituzione, l’Appaltatore dovrà procedere alla stessa entro 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte del RUP, pena l’applicazione delle penali previste nel successivo Art. 14. In ogni caso, i professionisti subentranti dovranno possedere requisiti professionali non inferiori a quelli dei soggetti sostituiti.

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del contratto.

L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Università da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L’Appaltatore si obbliga a consentire all’Università di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni

tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente contratto resteranno a esclusivo rischio e carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 6.

L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore prende atto e accetta che tutte le prestazioni affidate dovranno essere eseguite con continuità, e pertanto senza sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile.

L'Appaltatore si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi e attrezzature.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, l'Università, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 12

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'affidatario deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

L'affidatario deve altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dal codice dei contratti.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione effettua trattenute su qualsiasi credito maturato in favore dell'Affidatario per l'esecuzione delle prestazioni, e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme. L'Università, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 13

Incarico a più professionisti

Per l'incarico, ancorché svolto da più professionisti, (riuniti nelle forme di legge secondo quanto previsto dai documenti di gara per l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto e ferme le responsabilità spettanti ad ognuno secondo la legge), la somma degli onorari da corrispondere non potrà superare l'importo determinato in conformità al presente contratto, riconosciuta per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.

Art. 14

Penali

Nel caso in cui l’Affidatario, per motivi unicamente a lui stesso imputabili, ritardi il termine di esecuzione dei lavori oltre i termini previsti dalla vigente normativa e dai documenti contrattuali dell’appalto con l’impresa, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dell’1‰ (uno per mille), dell’importo contrattuale, che sarà trattenuta sui compensi e pagamenti di cui agli artt. 6 e 7.

L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell’Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione.

Nel caso in cui il ritardo superi la durata di 20 giorni, l’Amministrazione potrà con deliberazione motivata, stabilire la revoca dell’incarico; in tal caso compete all’Affidatario il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla data della deliberazione, decurtata della penale maturata secondo i disposti del precedente comma e senza la maggiorazione di cui al successivo comma 4.

Nel caso in cui l’Amministrazione non rispetti i termini dei pagamenti, di cui al precedente art. 7, dalle scadenze previste, sulle somme non pagate decorrono a favore dell’affidatario gli interessi legali ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 (e s.m.i.).

Nel caso in cui l’Amministrazione, di sua iniziativa, proceda alla revoca del presente incarico, all’Affidatario non spetta alcun rimborso.

Nel caso in cui sia l’Affidatario a recedere dall’incarico senza giusta causa, l’Amministrazione avrà il diritto al risarcimento dei danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico.

È espressamente convenuto che il presente incarico si risolverà di diritto su dichiarazione della stazione appaltante se la diffida a adempiere, comunicata con lettera raccomandata all’Affidatario, rimarrà senza effetto nel termine di 15 giorni.

La stazione appaltante può in qualsiasi fase di svolgimento del lavoro, revocare l’incarico all’Affidatario, con provvedimento motivato, qualora ritenga che le attività espletate non siano conformi alle prescrizioni del presente contratto o agli indirizzi dalla stessa formulati.

Il lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca potrà, previo pagamento di quanto dovuto all’Affidatario, essere utilizzato dalla stazione appaltante per la parte ritenuta qualitativamente valida.

Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

Art. 15 Recesso

L’Università si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione all’Appaltatore a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

Alla data di efficacia del recesso l’Appaltatore dovrà interrompere l’esecuzione delle prestazioni. L’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall’Allegato II.14 al Codice, con esclusione di

ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Art. 16 **Risoluzione del contratto**

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni, che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante - a mezzo PEC conformemente alle disposizioni dell'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 - per porre fine all'inadempimento, la S.A. medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del c.c., di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito.

In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa dichiarazione da inoltrare all'Appaltatore a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 8, 11, 12, 19, 21 e 22 e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 14 maturate dall'Appaltatore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.

La Stazione Appaltante potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore - a mezzo PEC - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente contratto;
- b) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. n. 36/2023;
- c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;
- d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, che dovesse coinvolgere l'Appaltatore;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all'art. 8 del presente Contratto;
- g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
- h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide scritte ad adempiere;
- i) adozione di comportamenti contrari ai principi dell'Impegno Etico dell'Università e inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001
- j) mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale nel caso in cui venga a scadenza durante l'esecuzione del contratto;
- k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del presente contratto;
- l) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011;
- m) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023;
- n) modifiche unilaterali del gruppo di lavoro di cui all'Allegato "F", non autorizzate dalla S.A.

In caso di risoluzione, l'Università ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'Appaltatore inadempiente.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 121, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire all'Università tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

In caso di risoluzione per responsabilità dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, l'Università incamererà la garanzia definitiva.

Art. 17

Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti – Subappalto

Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei confronti dell'Appaltatore inadempiente.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l'opponibilità alla Stazione Appaltante è disciplinata dall'Allegato II.14 al richiamato D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 48-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito l'Appaltatore risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, l'Università si riserva il diritto, e l'Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'Appaltatore.

Il subappalto di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 non è ovvero è _____ consentito in ragione di quanto dichiarato dall'Operatore Economico negli atti della procedura di affidamento.

Art. 18

Disposizioni antimafia

L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 231/2001 nonché alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 159/2011.

Art. 19

Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in esecuzione del presente contratto, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni

contrattuali da parte dell'Appaltatore medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del presente contratto.

Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di verifica di conformità e dell'intervenuto pagamento delle fatture, l'Appaltatore si impegna a tenere integralmente indenne e a manlevare l'Università a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta o indiretta con l'esecuzione delle attività affidate con il presente contratto.

Il termine prescrizione di dieci anni ai fini dell'attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui l'Università riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni da parte dei suddetti terzi.

La manleva e garanzia così prestata obbligherà l'Appaltatore a tenere sollevata l'Università da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extra-contrattuale.

Art. 20

Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del contratto.

Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Art. 21

Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del Contratto.

Art. 22

Proprietà degli elaborati progettuali prodotti

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli eventuali elaborati

progettuali di variante, generati dall'Appaltatore nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente contratto, nessuna esclusa, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, e la modifica.

La Stazione Appaltante potrà introdurre agli elaborati consegnati dall'Appaltatore tutte le modifiche e/o integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune, potendo ricorrere in tal caso anche all'attività di operatori diversi rispetto all'Appaltatore medesimo e senza che quest'ultimo possa vantare alcuna pretesa all'esecuzione di tali modifiche o diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti.

Art. 23 **Domicilio delle Parti**

Per tutti gli effetti nascenti dal presente contratto, le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- la Stazione Appaltante elegge il proprio domicilio, in Catanzaro, Viale Europa, loc. Germaneto, 88100; indirizzo di posta elettronica certificata PEC: protocollo@cert.unicz.it.
- l'Appaltatore elegge domicilio in _____ Via _____, ____; indirizzo di posta elettronica certificata PEC: _____.

Tutte le comunicazioni verranno effettuate presso i domicili e gli indirizzi PEC.

Art. 24 **Condizioni particolari**

L'Affidatario si impegna a presentare le copie degli aggiornamenti del PSCe di tutti i documenti ed elaborati, necessari al fine di espletare tutte le prestazioni indicate all'art. 1 qualunque sia il numero di esse necessario ai fini dell'ottenimento degli atti di approvazione, o comunque denominati, di competenza degli Enti preposti.

Per la presentazione delle copie di cui sopra nessun compenso aggiuntivo sarà dovuto all'Affidatario.

L'Affidatario si obbliga a fornire, copia di tutti gli elaborati oggetto delle prestazioni in forma di documento informatico nei seguenti formati:

- Testi: file in formato word e in formato PDF per Acrobat PDF;
- Fogli di calcolo: file in formato xls;
- Disegni: file in formato **dwg** per Autocad e in formato PDF per Acrobat PDF;
- Disegni: BIM in formato IFC.

Il Committente si riserva di precisare i formati di cui sopra, e, altresì, di accettare o meno altri formati dei file proposti dall'Affidatario.

L'Affidatario si impegna a partecipare a tutte le riunioni necessarie per l'espletamento dell'incarico, qualunque sia il loro numero, a semplice richiesta dell'Amministrazione. Egli inoltre, senza ulteriori compensi, è comunque obbligato a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione, ed a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi imprevedibili di

adeguamento o razionalizzazione.

È espressamente convenuto che il Committente corrisponderà i compensi esclusivamente all’Affidatario, che, anche qualora si avvalga di specifiche competenze di altri soggetti, non potrà comunque richiedere all’Ente Committente modalità di ripartizione e corresponsione diretta dei compensi.

L’Amministrazione committente rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l’Affidatario e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Il committente si riserva la possibilità di sottoporre i prodotti delle prestazioni richieste, ad esame di competenti organi consultivi dell’Amministrazione, anche ai fini dell’approntamento delle modifiche richiamate nel presente contratto.

Art. 25 Infortuni

In caso di infortunio che dovesse accadere per qualsiasi causa all’incaricato o ai suoi collaboratori nell’espletamento dell’incarico affidato, non potrà essere accampata pretesa alcuna nei confronti della stazione appaltante.

Art. 26 Garanzia definitiva e coperture assicurative

L’Appaltatore ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 ha prestato la garanzia definitiva indicata in premessa

La garanzia definitiva assicura l’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dalla Stazione Appaltante in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

L’Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente e, comunque, nel termine di 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione, la garanzia definitiva di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.

La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.

L’affidatario si impegna a mantenere in vita tale polizza per tutta la durata del contratto e si impegna a presentare copia delle quietanze del pagamento dei premi entro 15 giorni dalla scadenza.

Art. 27 Clausole anticorruzione

Il presente contratto è soggetto alla clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’Affidatario.

L’Affidatario è obbligato ad inserire in tutti i subcontratti, la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico del Subcontraente. Tale clausola deve essere espressamente accettata dal Subcontraente stesso.

Il contratto è soggetto a risoluzione nella ipotesi del mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (D.P.R. n.

62/2013) e nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università (consultabili nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Disposizioni Generali"/"Atti Generali"). Il RTP si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti Codici.

Art. 28 **Controversie e Foro competente**

Tutte le controversie e divergenze che dovessero insorgere tra le parti contraenti, in ordine alla liquidazione dei compensi ed all'interpretazione del presente contratto ed alla sua applicazione, qualora non sia possibile comporle per via amministrativa, saranno deferite alla cognizione del giudice ordinario del competente Foro del Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, www.giustizia-amministrativa.it. È espressamente esclusa qualsiasi clausola arbitrale.

Art. 29 **Spese del Contratto**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla stipula e alla registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'Allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore ha regolarmente versato l'imposta di bollo pari ad Euro _____ tramite F 24.

Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante.

Art. 30 **Responsabile del contratto per l'Appaltatore**

L'Appaltatore designa sin d'ora quale proprio Responsabile del Contratto _____, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale rappresentante dell'Appaltatore con la Stazione Appaltante. Il responsabile del Contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, e-mail e PEC.

Le comunicazioni al responsabile del Contratto, pertanto, saranno effettuate presso i seguenti recapiti:

Telefono: _____;

Cellulare: _____;

E-mail: _____;

Indirizzo di posta elettronica certificata PEC: _____.

L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell'Appaltatore medesimo.

Art. 31 **Rinvio**

Per quanto non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alle norme del Codice civile e della Contabilità generale dello Stato.

**Il Rappresentante Legale
dell’Affidatario**

(Firmato digitalmente)

**Il Rappresentante Legale
dell’Università degli Studi di Catanzaro
Prof. Giovanni Cuda**

(Firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (e s.m.i.)